

L'INCIDENZA SULL'ESECUZIONE DELLE PROCEDURE PREVISTE DAL CDC. LE MISURE DI PROTEZIONE.

Roma, 22 gennaio 2024
Teatro Manzoni

Miriam Iappelli,
G.E. della IV sezione civile del Tribunale di Roma

LEGGE FALLIMENTARE E CODICE DELLA CRISI

Il fallimento ieri:

- Art. 51 L.F.: divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali;
- Art. 107 L.F.: facoltà di subentro del curatore nella procedura esecutiva ovvero istanza di improseguibilità, salvi i casi di deroga all'art. 51.

La liquidazione giudiziale oggi:

- Art. 150 CCI: divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali;
- Art. 216 CCI comma X: facoltà di subentro del curatore nella procedura esecutiva ovvero istanza di improseguibilità, fermi effetti conservativi sostanziali del pignoramento in favore dei creditori(2912 c.c. e ss. e 2919 c.c. e ss.).

Ratio

Art. 121 CDC
Presupposti della
**liquidazione
giudiziale:**

Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di **insolvenza**.

Art. 2 CDC
comma 1 lettera
b) **«insolvenza»:**

lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore **non è più in grado** di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni

Art. 2 CDC
comma 2 lettera
a) **«crisi»:**

lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con **l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi**

Effetti

Automatic stay della procedura esecutiva in caso di apertura della liquidazione giudiziale salvi gli effetti dell'art. 216 CDC e dell'art. 41 TU



Semi-automatic stay della procedura esecutiva in caso di misure protettive e/o cautelari

LE MISURE CAUTELARI

Art. 2 CDC, comma 1, lettera q):

- i provvedimenti cautelari **emessi dal giudice competente** a tutela del patrimonio o dell'impresa del debitore, che appaiano secondo le circostanze più idonei ad assicurare provvisoriamente il buon esito delle trattative e gli **effetti degli strumenti di regolazione della crisi o e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza**

Misura a tutela dei creditori, modulabile sia dal lato soggettivo che oggettivo, temporanea.

LE MISURE PROTETTIVE

Art. 2 CDC, comma 1, lettera p):

- le misure **temporanee richieste dal debitore** per evitare che determinate azioni dei creditori possano **pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative** assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza, anche prima dell'accesso a uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza

Misura a tutela del debitore, modulabile sia dal lato soggettivo che oggettivo, temporanea.

Misure Protettive ex art. 54 CDC

In caso di richiesta di accesso da parte del debitore ai procedimenti di liquidazione giudiziale o della procedura di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione e del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, [...] **se il debitore ne ha fatto richiesta** nella domanda di cui all'articolo 40, **dalla data della pubblicazione della medesima domanda nel registro delle imprese, i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa**

Efficacia Delle Misure

- **Art. 55 CDC:**

Quando sono scattate le misure protettive, il giudice dinanzi al quale pende il procedimento **entro trenta giorni dall'iscrizione della domanda nel registro delle imprese conferma o revoca le misure ne stabilisce la durata della misura nel massimo di 4 mesi, prorogabile fino a 12.**

- **La misura protettiva perde efficacia:**

- ✓ Se il provvedimento di conferma non interviene nei 30 giorni;
- ✓ Trascorsi 12 mesi dalla pubblicazione sul registro delle imprese;
- ✓ Al momento della pubblicazione delle sentenze di omologazione degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e di apertura delle procedure di insolvenza (possibile trasformazione in misura cautelare).

Le Misure Protettive Ex Art. 18 CDC

- L'imprenditore **può chiedere**, con l'istanza di nomina dell'esperto o con successiva istanza presentata con le modalità di cui all'articolo 17, comma 1, l'applicazione di misure protettive del patrimonio. L'istanza di applicazione delle misure protettive è pubblicata nel registro delle imprese unitamente all'accettazione dell'esperto e, **dal giorno della pubblicazione, i creditori interessati non possono** acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore **né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa.** Non sono inibiti i pagamenti.

Efficacia Delle Misure

- **Art. 19 CDC:**

Entro il giorno successivo alla pubblicazione dell'istanza e dell'accettazione dell'esperto, l'imprenditore, **deposita ricorso al tribunale** del luogo in cui ha sede l'impresa, con cui chiede la conferma o la modifica delle misure protettive. **Entro dieci giorni dal deposito del ricorso, il tribunale fissa l'udienza di comparizione delle parti. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della domanda di applicazione l'imprenditore chiede la pubblicazione nel registro delle imprese del numero di ruolo generale del procedimento instaurato.** Il tribunale, se conferma, stabilisce la **durata, non inferiore a trenta e non superiore a centoventi giorni**; su istanza delle parti può prorogare la durata delle misure. **Durata massima duecentoquaranta giorni.**

- **La misura prede efficacia in caso di:**

- ✓ omesso o il ritardato deposito del ricorso;
- ✓ omessa fissazione dell'udienza da parte del giudice nel termine di 10 giorni dal deposito del ricorso;
- ✓ omessa richiesta di pubblicazione nel registro delle imprese del numero di ruolo generale del procedimento instaurato;
- ✓ Trascorsi 12 mesi dalla pubblicazione sul registro delle imprese..

Problemi interpretativi aperti¹¹

È il debitore
esecutato a far
rilevare la
pubblicazione
della richiesta di
misura protettiva
sul R.I. o il P.G.
compie una
autonoma verifica
prima di dare inizio
all'asta?



In caso di richiesta
di misura protettiva
pubblicata sul R.I.
prima dell'udienza
ex art. 569 c.p.c., il
G.E. sospende il
procedimento o
adotta un
provvedimento
ordinatorio di mero
rinvio?



In caso di richiesta di
misura protettiva
pubblicata sul R.I.
prima dell'asta
come si comporta il
P.D. ?

Rinvia l'asta oltre il
termine di 30 giorni
dalla pubblicazione
ed entro il termine di
120 giorni di
irrevocabilità
dell'offerta per
verificare l'esito del
procedimento
giudiziale di
conferma o revoca.
In caso di revoca, il
P.D. può celebrare
l'asta; in caso di
conferma il P.D.
rimette gli atti al G.e.



In caso di
richiesta di misura
protettiva
pubblicata sul R.I.
prima
dell'approvazione
del progetto di
distribuzione, il
G.E. sospende il
procedimento o
adotta un
provvedimento
ordinatorio di
mero rinvio?

GRAZIE

